

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **52/1964** (ECLI:IT:COST:1964:52)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CASTELLI AVOLIO**

Udienza Pubblica del **13/05/1964**; Decisione del **04/06/1964**

Deposito del **16/06/1964**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2156**

Atti decisi:

N. 52

ORDINANZA 4 GIUGNO 1964

Deposito in cancelleria: 16 giugno 1964.

Pres. AMBROSINI - Rel. CASTELLI AVOLIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, e successive modificazioni, e dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, promosso con ordinanza emessa il

lo luglio 1963 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Talamonti Luigi, iscritta al n. 201 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 13 maggio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che con ordinanza 1 luglio 1963 del Tribunale di Ascoli Piceno, resa durante il corso del procedimento penale a carico di Talamonti Luigi, veniva sollevata la questione di legittimità costituzionale del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, e successive modificazioni, in riferimento all'art. 43 della Costituzione, e dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in riferimento all'art. 102 della Costituzione;

che, nel giudizio dinanzi a questa Corte, si è costituito soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con le proprie deduzioni e con memoria ha fatto notare la inammissibilità dell'incidente di incostituzionalità e, nel merito, ha concluso per il rigetto della proposta questione;

Considerato che dagli atti risulta che l'ordinanza del Tribunale fu pubblicata dandosene lettura alla pubblica udienza, ma senza la motivazione; questa fu successivamente redatta e venne depositata nella cancelleria del Tribunale il 26 ottobre 1963;

che dagli atti stessi risulta che l'ordinanza in parola anziché essere notificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella sua interezza, fu notificata soltanto nella parte motiva, omettendosene il dispositivo;

che s'impone, pertanto, in applicazione del richiamato art. 23 e dell'art. 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinnovazione della notifica della detta ordinanza, in modo integrale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per gli adempimenti di cui sopra.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.